

Determinazioni in materia di sostentamento del clero

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-22 marzo 2006, ha approvato due determinazioni in materia di sostentamento del clero, concernenti rispettivamente l'incremento dei punti aggiuntivi riconosciuti ai parroci incaricati della cura di più parrocchie, di parrocchie molto estese, di parrocchie aventi più di quattromila abitanti e ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena, e l'incremento della misura complessiva dei punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei vescovi.

Tenendo realisticamente conto delle attuali e delle future disponibilità finanziarie, le due determinazioni intendono riconoscere un maggiore beneficio economico ai sacerdoti gravati da oneri ministeriali molteplici o particolarmente gravosi.

La prima determinazione innalza da otto a dieci il numero dei punti aggiuntivi riconosciuti ai parroci di più parrocchie, di parrocchie molto estese o di parrocchie particolarmente popolose, in esecuzione del disposto dell'art. 2, § 2, lettera c), della delibera n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi), promulgata il 1° agosto 1991 (cfr "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 1991, p. 149). Per ragioni di coerenza, si è ritenuto equo riconoscere il medesimo adeguamento anche alla categoria numericamente assai limitata dei parroci cappellani delle carceri non mandamentali.

La seconda determinazione amplia i parametri di riferimento in base ai quali si determina il cosiddetto punteggio discrezionale, cioè il monte punti a disposizione dei vescovi per venire incontro alle esigenze economiche dei sacerdoti secolari che si trovano in situazione di particolare onerosità. In forza della determinazione assunta dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione della sessione del Consiglio Episcopale Permanente del 17-20 settembre 1990 (cfr "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 1990, p. 224), a ciascun vescovo diocesano è attribuito un monte punti pari al doppio del numero dei sacerdoti secolari della propria diocesi presenti nel sistema di sostentamento del clero. La determinazione ora approvata accresce il numero complessivo dei punti discrezionali, stabilendo che essi si calcolino moltiplicando per 2,5 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero e inserendo anche due ulteriori correttivi, finalizzati a riconoscere il maggiore impegno che grava sui sacerdoti di diocesi partico-

larmente estese o densamente popolate. Per queste ragioni, vengono riconosciuti 1,5 punti per ogni scaglione territoriale e per ogni scaglione di popolazione che superano i valori medi territoriali e abitativi italiani, ottenuti dividendo il numero dei chilometri quadrati del territorio italiano e il numero degli abitanti del Paese per il numero dei sacerdoti in attività. Per evitare che tali criteri statistici risultino complessivamente squilibrati, è previsto un correttivo, in base al quale il punteggio attribuibile a ciascuna diocesi non può essere superiore al prodotto del numero dei sacerdoti secolari in servizio moltiplicato per 3,5. Attesa la complessità del meccanismo, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero provvederà annualmente a comunicare a ciascun vescovo diocesano il punteggio discrezionale a lui rimesso, calcolato in base alla situazione rilevata il 31 luglio dell'anno precedente. Il Consiglio Episcopale Permanente ha inoltre fissato in 25 punti la misura massima dei punti discrezionali attribuibili a ciascun sacerdote.

Entrambe le determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 346/06

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-22 marzo 2006, ha esaminato e approvato le determinazioni concernenti la revisione di taluni meccanismi di calcolo della remunerazione del clero.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità all'art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" le determinazioni nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 7 aprile 2006

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente

✠ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- CONSIDERATE le determinazioni approvate dalla 28^a Assemblea Generale della CEI relative all'assegnazione di punti aggiuntivi per particolari oneri connessi all'esercizio dell'ufficio;
- RITENUTO NECESSARIO adeguare detti benefici economici previsti per i sacerdoti gravati da oneri ministeriali molteplici o particolarmente gravosi;
- VISTI l'art. 2, §§ 2, lettera c), quarto alinea, e 3, e l'art. 6 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*),

a p p r o v a le seguenti determinazioni

1. Le determinazioni approvate dalla 28^a Assemblea Generale della CEI relative all'assegnazione di punti aggiuntivi per particolari oneri connessi all'esercizio dell'ufficio ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti e ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena sono così modificate:

Per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, vengono attribuiti:

- ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti: punti 10;
- ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68: punti 10.

2. Le presenti determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- TENUTO CONTO della determinazione approvata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990, relativa ai punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei Vescovi;
- RITENUTO NECESSARIO incrementare la misura complessiva dei predetti punti aggiuntivi;
- VISTI l'art. 2, §§ 2, lettera *d*), e 3, e l'art. 6 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*),

a p p r o v a le seguenti determinazioni

1. La determinazione approvata dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali riuniti in occasione del Consiglio Episcopale Permanente tenutosi dal 17 al 20 settembre 1990, relativa ai punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei vescovi, è così modificata:

“In esecuzione dell'art. 2, § 2, lettera *d*), della delibera CEI n. 58, i Vescovi diocesani possono assegnare ai sacerdoti secolari punti aggiuntivi nella misura complessiva risultante dalla somma:

- a) del prodotto del numero dei sacerdoti secolari, presenti nel sistema di sostentamento del clero, per 2,5 punti;
- b) del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di Km² 9 del territorio diocesano, che supera il numero ottenuto moltiplicando per 9 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero;
- c) del prodotto di 1,5 punti per ogni scaglione di 1.700 abitanti della popolazione diocesana che supera il numero ottenuto moltiplicando per 1.700 il numero dei sacerdoti secolari presenti nel sistema di sostentamento del clero.

Il punteggio attribuibile sulla base dei predetti criteri non può essere superiore al prodotto del numero dei sacerdoti secolari al servizio della diocesi presenti nel sistema, calcolato con riferimento al 31 luglio dell'anno precedente, per il coefficiente 3,5.

2. La misura massima dei punti aggiuntivi affidati all'attribuzione discrezionale dei vescovi è fissata in 25 punti per ciascun sacerdote.

3. I punti aggiuntivi di cui alla presente determinazione non vengono presi in considerazione in tutti quei casi nei quali le delibere o le determinazioni della CEI facciano riferimento al numero medio dei punti o alla remunerazione media.

4. Le presenti determinazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007”.